



## Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica  
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

2 MAR. 2021

Pec prot. n. si veda stampigliatura laterale

Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento Opere Pubbliche,  
Governato del Territorio e Politiche Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

OGGETTO: Pratica n. 20/275212 – prot. n. 275212 del 22.09.2020- Ditta Tamburro Remo.  
Riscontro Vostra nota prot. n.75202/21 del 26.02.2021

In riferimento alla nota prot. n. 75202/21 del 26.02.2021, acquisita la protocollo di questa Amministrazione n. 4459 del 26.02.2021, con la quale codesto Servizio ha convocato apposito incontro istruttorio per il giorno 08.03.2021 finalizzato all'acquisizione di ogni eventuale contributo per la definizione dell'istruttoria relativa alla richiesta di P.A.U.R. riguardante la "Riattivazione del progetto di recupero ambientale della cava ubicata in località "Grottelle" nel comune di Colelongo" di titolarità della Ditta individuale Tamburro Remo, si comunica quanto segue:

- questo Settore, con nota prot. n. 21975 del 23.10.2020, in merito alla sopracitata richiesta di P.A.U.R. e in riscontro alla nota di codesto Servizio n. 291137/20 del 06.10.2020, ha dettagliatamente relazionato in merito ad alcuni aspetti significativi e conseguenti alla gestione dell'attività di recupero ambientale (R10) effettuata dalla Ditta Tamburro Remo in forza dell'iscrizione al Registro Provinciale RIP/121/AQ/2014 del 10.12.2014;



**Provincia dell'Aquila**

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- la Ditta, nell'ambito di tale attività, ha operato nel mancato rispetto delle norme tecniche e pertanto questo Settore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con nota prot. 1141 del 12.01.2016 e con le successive integrazioni confermatrice n. 6738 del 10.02.2016 e n. 16880 del 24.03.2016 **ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività e, tra l'altro, ha ordinato di rimuovere, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di divieto prosecuzione attività prot. n.1141 del 12.01.2016 tutti i rifiuti ed il materiale utilizzato per la loro miscelazione depositati** nella cava sita in località *Grottelle* del comune di Collelongo (AQ) per un quantitativo pari a circa **17.594,1 tonnellate**, comprensivo del quantitativo dei rifiuti presi in carico (5.278,23 t) e di quello del materiale utilizzato per la miscelazione (t 12.315,87) nella percentuale del 70% prevista dal punto 12.1.3 lettera f) dell'allegato I sub allegato I al D.M. 5.2.1998;
- a tutt'oggi la Ditta non ha trasmesso documentazione atta a comprovare di aver provveduto alla rimozione dei rifiuti in questione;
- l'iscrizione RIP/121/AQ/2014 del 10.12.2014 è stata cancellata dal Registro Provinciale in quanto la Ditta non ha rinnovato la comunicazione di inizio attività;
- la Ditta, relativamente alla comunicazione di inizio attività per attività di messa in riserva (R 13), di trattamento di rifiuti (R5) e di ripristino ambientale (R 10) mediante l'utilizzo di rifiuti, effettuata ai sensi di quanto previsto dall'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., **da inserire nel P.A.U.R.**, ha dichiarato che :
  - ✓ intende effettuare l'attività di recupero ambientale (R10) mediante l'utilizzo dei rifiuti in un'area di cava nella quale è presente un *cumulo di materiali utilizzati come ripristino di una parte di cava, costituiti dalla miscelazione di terreno della stessa cava (70%) e fanghi dell'impianto di cartiera Lucart di Lucca (30%) ...per un quantitativo totale di 17.594,1 tonnellate;*
  - ✓ *allo stato attuale non è stato possibile procedere alla bonifica del sito per diverse ragioni economiche e giuridiche (è in corso un contenzioso fra soggetti privati, la Ditta e gli Enti preposti);*
  - ✓ *la Ditta intende riattivare il progetto di recupero ambientale confinando i rifiuti da bonificare;*
- questo Settore, con la sopracitata nota n. 21975 del 23.10.2020, in merito a quanto sopra dichiarato dalla Ditta, ha comunicato:

**Provincia dell'Aquila**

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- di ritenere che l'ipotesi di mantenere il deposito di rifiuti che **non potevano essere utilizzati** per attività di recupero ambientale (R10), all'interno di "un'area confinata" non possa rientrare nella procedura di P.A.U.R. attivata, in quanto il deposito di rifiuti, per un periodo che supera l'arco temporale dei tre anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lettera "g" del D.Lgs. n. 36/2003, si configurerebbe come gestione di una discarica;
- di ritenere che l'attività di recupero ambientale, di cui alla nuova comunicazione di inizio attività compresa nella procedura di P.A.U.R., potrà essere avviata solo nel caso in cui la Ditta proceda preventivamente alla rimozione dei rifiuti in questione dall'area di cava così come disposto da questo Settore con il sopracitato divieto di prosecuzione attività prot. n. 1141 del 12.01.2016 e come riconfermato con nota 37465 del 27.10.2016;
- ha comunicato che avrebbe proceduto alla definizione delle procedure relative alla **nuova comunicazione di inizio attività** per le attività di messa in riserva (R13), di trattamento dei rifiuti (R5) e di ripristino ambientale (R10) quale endoprocedimento del P.A.U.R., **soltanto dopo** che la Ditta avesse ottemperato all'obbligo di rimozione dei rifiuti depositati e risultati non conformi alla vigente normativa e di quanto previsto dall'art. 239, comma 2, lett. a) del medesimo D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa in merito alla nuova comunicazione di inizio attività di messa in riserva (R 13), trattamento (R 5) e ripristino ambientale (R10) da inserire nel P.A.U.R., da trasmettere **entro 30 giorni dall'invio di:**
  - 1) documentazione atta a comprovare di aver avviato a recupero oppure a smaltimento tutti i rifiuti ed il materiale utilizzato per la loro miscelazione depositati nella cava sita in località *Grottelle* del comune di Collelungo (AQ) per un quantitativo pari a circa 17.594,1 tonnellate;
  - 2) documentazione relativa all'effettuazione di quanto previsto dall'art. 239, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i..

Questo Settore, considerato che alla data odierna non risulta acquisita agli atti di questa Amministrazione alcuna documentazione atta a comprovare l'ottemperanza a quanto richiesto, ritiene di non partecipare all'incontro istruttorio convocato da codesta Regione

**Provincia dell'Aquila**

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

Abruzzo per il giorno 08.03.2021 in quanto non sono intervenuti elementi aggiuntivi rispetto a quanto evidenziato con la sopracitata nota prot. n. 21975 del 23.10.2020.

Distinti saluti.

Il Funzionario  
Dott.ssa Maria Stagnini

*Maria Stagnini*



Il Dirigente  
Ing. Nicolino D'Amico

*Nicolino D'Amico*

/ cb